

Argomento	Sostegno al reddito, tributi e agevolazioni > Misure a sostegno del reddito
Titolo	Assegno di Inclusione
Descrizione del Servizio	L'Assegno di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, nonché uno strumento di sostegno economico ai fini dell'inclusione sociale e professionale, la cui erogazione è condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa (facoltativo per le persone con disabilità). L'Assegno di Inclusione viene riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente: • con disabilità; • minorenni; • con almeno 60 anni di età; • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. L'integrazione al reddito familiare può arrivare fino a 6.500 euro annui, ovvero 8.190 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.640 annui. L'assegno è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, presentando una nuova domanda. Il contributo economico dell'Assegno di Inclusione viene erogato attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata Carta di Inclusione utilizzabile in Italia per acquistare beni di prima necessità, alimenti, farmaci, vestiti, pagare bollette, affitto, mutuo e servizi come il parrucchiere, prelevare in contanti entro un limite mensile di 100 euro a persona. Non è utilizzabile all'estero né per acquisti online.
Requisiti	I requisiti devono essere posseduti per tutta la durata del beneficio. 1. Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza Il richiedente deve essere cittadino di un Paese dell'Unione europea o suo familiare con diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi terzi con

	permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o ancora titolare di protezione internazionale o status di apolide. Inoltre, il richiedente essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il requisito della residenza si applica anche a tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario. 2. Requisiti economici Il nucleo familiare deve rispettare tutte le seguenti condizioni: • ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro; • reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza ADI ovvero 8.190 euro se il nucleo è composto solo da persone con almeno 67 anni, o da persone over 67 e familiari con disabilità grave o non autosufficienza; • reddito familiare inferiore a 10.140 euro se il nucleo vive in una casa in affitto (come indicato nella DSU); • patrimonio immobiliare (in Italia e all'estero), esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; • patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli, ecc.) non superiore a 6.000/10.000 euro (in base al numero di componenti del nucleo familiare); Le soglie del patrimonio mobiliare aumentano di: • 5.000 euro per ogni componente con disabilità; • 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza. Inoltre, nel nucleo non devono esserci intestatari o utilizzatori di: • auto con cilindrata superiore a 1.600 cc o moto oltre 250 cc, immatricolate nei 36 mesi precedenti (salvo veicoli agevolati per disabilità); • navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili. Il richiedente e il nucleo familiare devono inoltre: • non essere sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, né avere condanne definitive negli ultimi 10 anni; • non essere disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti (salvo giusta causa); • non vivere in strutture a totale carico pubblico; • aver assolto l'obbligo di istruzione (per i beneficiari tra 18 e 29 anni) o frequentare percorsi di istruzione per adulti.
Ambito territoriale	nazionale
Dove rivolgersi	INPS E' possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di

	categoria.
Documentazione	• Documento d'identità e codice fiscale • ISEE in corso di validità • Eventuali certificazioni (disabilità, affitto, svantaggio)
Procedura	La domanda di ADI può essere presentata: • online sul sito INPS; • tramite patronati; • tramite CAF. Dopo la presentazione della domanda, il richiedente deve: 1. registrarsi sulla piattaforma SIISL; 2. sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD); 3. presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni. La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta sospensione o decadenza del beneficio. Dopo la valutazione dei servizi sociali: • alcuni componenti sono obbligati a seguire un percorso lavorativo; • altri (persone con disabilità, over 60, vittime di violenza) possono aderire su base volontaria; • tutti i beneficiari, anche se esclusi dall'obbligo lavorativo, devono aderire a un percorso di inclusione sociale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Le persone con disabilità che ricevono l'Assegno di Inclusione (ADI) non sono soggette agli obblighi di attivazione lavorativa e non devono partecipare a percorsi di inserimento al lavoro, salvo eventuali iniziative di collocamento mirato. Possono comunque aderire volontariamente a percorsi di attivazione o inclusione, senza subire sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Resta in ogni caso obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione. Dal 2025 il carico di cura sarà assegnato d'ufficio al componente del nucleo che non lavora che si prende cura del suo familiare con disabilità. Il carico di cura comporta un aumento del 40% sulla scala di equivalenza. Se questo è precettore del SFL - supporto di formazione e lavoro
Altre informazioni	L'ADI è compatibile con il lavoro, ma è obbligatorio comunicare all'INPS: • eventuali rapporti di lavoro già in essere; • ogni variazione lavorativa durante l'erogazione del beneficio. La comunicazione avviene tramite un modello disponibile nel portale INPS cliccando sul simbolo € nella gestione della propria domanda:

	• modello ADI-Com ridotto (per rapporti di lavoro già attivi); • modello ADI-Com esteso (per nuove attività o variazioni). Se la comunicazione non avviene entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa: • il beneficio è sospeso; • dopo 3 mesi senza comunicazione, decade. Il reddito da lavoro non incide sull'importo dell'ADI fino a 3.000 euro lordi annui complessivi per nucleo familiare. In caso di lavoro a tempo determinato (1–6 mesi) con reddito superiore a 3.000 euro, l'ADI è sospeso per la durata del contratto. Variazioni del nucleo familiare In caso di modifiche al nucleo familiare: • va presentata una DSU aggiornata entro un mese; • in caso di mancata comunicazione, si perde il beneficio. • Fanno eccezione nascite e decessi.
Fonti Normative	• Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, <i>“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.”</i> • Legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”</i>
Data	09.03.2026